



TRIBUNALE DI PARMA

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA

E

IL COMUNE DI PARMA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 168 *BIS* C.P., DELL'ART. 464 *BIS* C.P.P. E DELL'ART. 2 DEL DECRETO N. 88 DEL 8 GIUGNO 2015 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PREMESSO

- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p. e su richiesta dell'imputato, anche in seguito a proposta del Pubblico Ministero, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi del 168 *bis*, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, e dell'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale n. 88 dell' 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 88 del 2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* del codice penale;
- che il Comune firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene in persona del Dott. Paolo Corder, quale Presidente del

TRIBUNALE DI PARMA, e il COMUNE DI PARMA in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Michele Guerra, in qualità di legale rappresentante;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

1. Il Comune di Parma consente che alcune persone svolgano, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

2. Il Comune informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

1. I soggetti ammessi all'attività non retribuita in favore della collettività presso le strutture del Comune di Parma svolgeranno le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88.

L'assegnazione delle persone ai vari settori dell'Ente, adeguati allo svolgimento dell'attività non retribuita oggetto della messa alla prova, sarà stabilita sulla base delle capacità professionali e delle attitudini dei vari candidati, deducibili dal curriculum e previo colloquio motivazionale.

2. Il Comune di Parma si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale di Parma e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

La persona imputata che intenda richiedere al Tribunale l'accesso alla messa alla prova attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Parma, effettuerà un colloquio presso l'Ente affinché questo possa individuare il settore in cui collocare il richiedente nonché le mansioni da affidargli, e possa quindi esprimere una disponibilità allo svolgimento di una specifica attività non retribuita.

2. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e del Comune di Parma, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

3. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di Parma di corrispondere, ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

1. Il Comune di Parma garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del Comune di Parma, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti (INAIL)

3. Se previsti, il Comune di Parma potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

1. Il Comune di Parma comunicherà all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

2. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

3. Segneranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n. 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

4. Il Comune di Parma consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Comune di Parma si impegna a predisporre.

5. Il Comune di Parma si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna.

Art 6

1. I referenti, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271, all'autorità giudiziaria competente.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Parma.

Il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale di Parma; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma,
Per il Comune di Parma
Il Sindaco
Dott.

Per il Tribunale di Parma
Il Presidente
Dott.